



Modalità di collocazione ed uso dei dispositivi di rilevazione della velocità Fine del periodo transitorio stabilito dal decreto 11.4.2024

FAI INFORMA 141/2025 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai di Torino informa che a partire dal 12 Giugno u.s, sono pienamente operative le nuove regole sulle modalità di collocazione ed uso dei dispositivi di rilevazione della velocità, previste dal [decreto interministeriale \(Trasporti e Interno\) dell'11 aprile 2024](#) (commentato con la circolare fai informa n. 111/2024 del 30 maggio 2024), applicabili solo in caso di mancanza di un operatore di polizia a presidio della postazione (fissa, mobile o a bordo di un mezzo in movimento) e, allo stesso tempo, la violazione del limite di velocità non sia stata contestata in via immediata.

Dal 12 Giugno u.s, infatti, è terminato il periodo transitorio stabilito all'art. 6 di questo decreto, che permetteva l'impiego dei dispositivi già installati alla data del 12 Giugno 2024, senza dover osservare le prescrizioni stabilite nell'allegato A del provvedimento. Di conseguenza, i dispositivi non in regola con le nuove prescrizioni dovranno essere disinstallati fino alla sopraggiunta conformità.

Di seguito, riportiamo alcune delle principali condizioni fissate dal decreto per le postazioni di rilevazione della velocità.

- per la contestazione differita delle violazioni, in via ordinaria sono utilizzate delle postazioni fissate a seguito di una valutazione dell'ente proprietario della strada, anche su richiesta dell'organo di polizia stradale che le utilizza. Se l'installazione della postazione fissa non fosse possibile per motivi legati all'infrastruttura stradale o per altre ragioni obiettive, è consentito l'impiego di postazioni mobili.
- L'installazione delle postazioni fisse o mobili sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali può avvenire nel rispetto delle condizioni attualmente in vigore. Per le altre tipologie di strade, l'installazione è consentita solo sui tratti individuati dal prefetto sia in ambito extraurbano che in ambito urbano, nel rispetto delle condizioni indicate nell'allegato A e, per l'ambito extraurbano, delle caratteristiche geometriche delle infrastrutture stradali.

- Nei veicoli in movimento, l'uso di dispositivi di rilevazione della velocità in mancanza di contestazione immediata è permesso sulle strade o sui tratti di strada di cui al precedente capoverso, qualora non fosse possibile collocare postazioni fisse o mobili. In questo caso, sul mezzo utilizzato va installato un segnale luminoso a messaggio variabile con la scritta "rilevamento dinamico velocità".
- L'uso della postazione mobile:
 - Su autostrade e strade extraurbane, è consentito solo se il limite di velocità imposto dall'ente proprietario della strada non risulti ridotto di oltre 20 Km/h rispetto a quello massimo generalizzato, salvo specifiche e motivate deroghe previste al par. 2.1.2 dell'allegato A. Ad esempio, sulle strade extraurbane principali dove è previsto un limite di 110 km/h, il dispositivo mobile può essere utilizzato solo se il limite di velocità è fissato ad almeno 90 km/h ma non per limiti inferiori.

Tra il segnale che impone il limite di velocità e la collocazione del dispositivo deve intercorrere una distanza di almeno 1 Km, mentre la distanza minima tra due diversi dispositivi va dai 4 Km sulle autostrade ai 3 Km sulle strade extraurbane principali, per finire a 1 Km per le altre.

- Sulle strade urbane, fatte salve alcune eccezioni, è consentito solo se il limite di velocità risulta: non inferiore a 50 Km/h sulle strade urbane di scorrimento; pari a 50 Km/h sulle strade urbane di quartiere e strade urbane locali. La distanza tra il segnale del limite di velocità e la postazione di controllo va valutata in relazione alle caratteristiche della strada e, comunque, non deve essere inferiore a 200 metri per le strade di tipo D (strade urbane di scorrimento) e a 75 metri per tutte le altre strade.
- L'uso della postazione fissa:
 - Su autostrade e strade extraurbane (principali, secondarie e locali), è consentito in presenza di limiti di velocità, di norma, pari o comunque ridotti di non oltre 20 Km/h rispetto a quello del corrispondente tipo di strada. Anche in questo caso, sono fatte salve le eccezioni prima viste legate alle dimensioni della piattaforma stradale, all'incidentalità, ecc.. In ogni caso, i limiti di velocità più bassi rispetto al tipo di strada devono essere debitamente segnalati.

Deve intercorrere una distanza di almeno 1 km tra il segnale che impone il limite di velocità e la collocazione del dispositivo. Se vengono utilizzati dispositivi per il rilevamento della velocità media (es tutor), tra la fine di un tratto sottoposto a controllo e l'inizio del successivo deve intercorrere una distanza non inferiore a 1 Km.

- Sulle strade urbane di scorrimento, è ammesso solo se il limite di velocità coincide con quello generalizzato per tipo di strada, comunque non inferiore a 50 Km/h.

L'accertamento in presenza di limiti più bassi è consentito solo in alcune eccezioni (es. dimensioni della piattaforma stradale, elevato tasso di incidentalità stradale, ecc – vedi par. 2.4.2 dell'Allegato A). Se vengono utilizzati sistemi di misurazione della velocità media (consentiti, per quanto riguarda le strade urbane, solo su quelle di scorrimento), i tratti oggetto di rilevazione (pari ad almeno 500 mt, che è anche la distanza minima tra i due dispositivi a tal fine utilizzati) devono essere caratterizzati da una velocità consentita uniforme e risultare privi di diramazioni e svincoli (ingressi e/o uscite). L'attivazione dei sistemi di controllo deve escludere il contemporaneo funzionamento dei sistemi su due tratti successivi qualora, tra la fine di un tratto e l'inizio del successivo, non sia rispettata la distanza minima pari ad almeno 1.000 metri

- Sulle strade urbane di quartiere e sulle strade urbane locali è ammesso solo se il limite di velocità è pari a 50 Km/h.

Sempre in merito all'installazione di postazioni fisse sulle strade urbane:

- non è consentito nei punti o tratti in cui la velocità massima consentita, per motivi contingenti o temporanei, venga ridotta di oltre 20 km/h rispetto al limite previsto per la tipologia di strada.
- La distanza tra il segnale del limite di velocità e l'autovelox non deve essere inferiore a 200 mt sulle strade urbane di scorrimento e ad almeno 75 metri sulle altre strade. La distanza minima tra due apparecchi fissi di rilevazione della velocità deve essere pari ad almeno 500 mt in ambito urbano e nelle zone di confine con l'ambito extraurbano.